



# CITTA' DI MORTARA (Provincia di Pavia)

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n°12



## PIANO DEI SERVIZI PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

**Oggetto: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### Gruppo di lavoro:

Urbanistica

BCG Associati di Massimo Giuliani  
UrbanLab di Giovanni Sciuto  
Gianluca Perinotto - Gruppo Argo associato  
Licia Morenghi  
Luca Alessio  
con: Rasera Samuele

Valutazione Ambientale Strategica

GRAIA - Gestione e Ricerca Ambientale Ittica  
Acque Srl

Componente geologica, idrogeologica e sismica

Maurizio Visconti

Sindaco

Ettore Gerosa

Assessore urbanistica

Cristina Maldifassi

Segretario comunale

Antonia Schiapacassa

Servizio Territorio e Urbanistica

Fabiano Conti  
Riccardo Drago  
Marco Savini

Scala

....

Data

Luglio 2024

Allegato:

**PR01**



## **Articolo 1 – Istituto e finalità**

1. Il Piano per le attrezzature religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. n 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.
2. La finalità del Piano per le attrezzature religiose è quella di dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i..
3. Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge 2/2015 recante *“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”*.

## **Articolo 2 - elaborati del Piano per le attrezzature religiose**

1. Il Piano per le attrezzature religiose è composto dai seguenti atti:
  - a. PT01 - Attrezzature religiose esistenti e di previsione.
  - b. PR01 Norme tecniche di attuazione;
2. Le attrezzature religiose individuate nella Tav. *PT01 - Attrezzature religiose esistenti e di previsione* sono distinte in:
  - a. attrezzature religiose esistenti, regolarmente assentite;
  - b. aree o edifici destinati ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;

## **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
  - a. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
  - b. gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  - c. nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;

- d. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Le attrezzature di cui al paragrafo precedente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.
3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo.
4. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

#### **Articolo 4 - Convenzione**

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune.
2. La convenzione deve espressamente prevedere:
  - a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
  - b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 5 - Aree per l'insediamento di attrezzature religiose**

1. Nell'elaborato grafico PT01 sono individuate, all'interno delle aree destinate all'insediamento delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico, le aree già oggetto di attrezzature religiose esistenti e quelle destinate ad accogliere le nuove attrezzature religiose.

2. In dettaglio di seguito le attrezzature religiose esistenti

NUMERO	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
R01	Chiesa della Frazione Cattanea	99
R02	Casa parrocchiale	134
R03	Chiesa Frazione Medaglia	158
R04	Casa parrocchiale	250
R05	Casa parrocchiale	297
R06	Chiesa di Santa Veneranda	341
R07	Chiesa della Beata Vergine del Santo Rosario	388
R08	Chiesa di San Dionigi	406
R09	Santuario Madonna del Campo	898
R10	Chiesa di Sant'Antonio (San francesco)	901
R11	Parrocchia di Santa Croce	977
R12	Chiesa di Nostra Signora della Bozzola	1.073
R13	Oratorio di San Lorenzo	1.129
R14	Basilica di San Lorenzo	1.381
R15	Chiesa di San Giuseppe	1.625
R16	Oratorio di San Pio X	3.481
R17	Padre Francesco Pianzola	3.573
R18	Abbazia di Sant'Albino	5.851
R19	Oratorio di San Francesco	7.086
R20	Casa Madre Suore Missionarie Immac. Regina Pacis	14.387

3. Di seguito le aree previste per l'insediamento di nuove Attrezzature Religiose

Codice	Descrizione	Proprietà	Superficie
n.19	<b>Area via Strada vecchia di Galliate</b>	Privata	350 mq

- La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti dal presente piano ad eccezione delle casistiche di cui ai seguenti paragrafi.
- In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, i piani attuativi vigenti e convenzionati possono prevedere, attraverso apposita variante, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose.
- Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'aggiunta di nuove aree/edifici da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle individuate dal PAR, valutate sulla base delle istanze presentate in epoca successiva alla sua approvazione da enti istituzionalmente competenti in materia di culto, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

## Articolo 6 - indici e parametri urbanistici ed edilizi

- I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:
  - uno spazio da destinare a parcheggio pubblico, o di uso pubblico, in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda dell'edificio da destinare a luogo di culto;

- b. qualora trattasi di cambio di destinazione d'uso di edificio esistente la quantità di cui al precedente punto sarà conteggiata deducendo la quantità di eventuali aree a parcheggio pubblico già esistenti;
  - c. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
  - d. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.
  - e. negli edifici esistenti i parametri urbanistici seguono quelli del piano delle regole, relativamente al tessuto entro cui ricadono.
2. Per quanto concerne il reperimento delle aree a parcheggio di cui al precedente comma, queste sono prioritariamente individuate all'interno del lotto di intervento. Qualora le suddette aree non siano sufficienti a raggiungere i minimi stabiliti dal presente articolo, è consentita la possibilità di destinare a parcheggio aree anche esterne o non immediatamente contigue, purché il richiedente ne dimostri la proprietà e le stesse siano comprese in un raggio di 500 metri dall'area di intervento. Inoltre, è possibile convenzionare con l'Amministrazione l'uso e/o la messa a disposizione per il pubblico di spazi a parcheggio già pubblici o di uso pubblico (oppure Attrezzature pubbliche in previsione), sempre ricadenti in un raggio di 500 metri dall'area di intervento: tale facoltà dovrà essere verificata dall'Amministrazione stessa in ragione dell'ubicazione, del tasso di utilizzo dei parcheggi pubblici rispetto alle altre attrezzature pubbliche già esistenti o previste e degli elementi del convenzionamento stesso.

## **Articolo 7 - Modalità e procedure di finanziamento**

1. A sensi dell'art. 73 della LR 12/2005 l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature religiose, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.
2. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i Permessi di Costruire rilasciati e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:
  - a. del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomuto totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
  - b. del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

- c. di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
3. I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.
  4. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui all'articolo 71, comma 1 della L.R. 12/2005, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 70 della L.R. 12/2005 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati.
  5. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.
  6. È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'articolo 71 della LR 12/2005.
  7. Nel caso in cui non siano presentate istanze, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

## **Articolo 8 - Disposizioni finali**

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
2. Dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni qual volta la revisione del Piano dei Servizi incida direttamente o indirettamente sulla pianificazione delle attrezzature religiose o quando la disponibilità delle aree non sia più in grado di soddisfare la domanda di nuove attrezzature religiose inoltrate dagli enti di culto preposti.